

Regolamento Generale



COMITATO
ELETTROTECNICO
ITALIANO

Indice

1. Categorie dei Soci	3
2. Associazione al CEI: procedura di ammissione	4
3. Diritti dei Soci	4
4. Doveri dei Soci	5
5. Assemblea	6
6. Consiglio	7
7. Verbali dell'Assemblea e del Consiglio	8
8. Comitato Esecutivo	8
9. Organi Tecnici	8



Lo scopo di questo Regolamento, approvato dal Consiglio, è quello di stabilire nei dettagli l'attuazione delle clausole definite dallo Statuto.

Regolamento Generale

1. Categorie dei Soci

I soggetti (Società, Enti giuridici o privati, nazionali o esteri, nonché le persone fisiche) che condividono gli scopi istituzionali del CEI e sono promotori della diffusione e dell'applicazione delle norme da esso emanate, possono diventare Soci del CEI.

I Soci CEI si suddividono in:

Soci Promotori: AEIT, ANIE, ENEL (Statuto CEI, art. 4)

Soci di Diritto: i Ministeri Soci del CEI e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Statuto CEI, art. 5)

Soci Effettivi: Società, Enti giuridici pubblici o privati, nazionali o esteri (Statuto CEI, art. 6)

Soci Aderenti: (Statuto CEI, art. 9) che si suddividono ulteriormente nelle seguenti categorie:

- **Soci Aderenti Persone Giuridiche:**

II **categoria:** Enti senza capitale dichiarato di carattere locale e Società con capitale sociale fino a € 25.820 inclusi;

III **categoria:** Enti senza capitale dichiarato di carattere regionale e Società con capitale sociale superiore a € 25.820 e fino a € 258.230 inclusi;

IV **categoria:** Enti senza capitale dichiarato di carattere nazionale e Società con capitale sociale superiore a € 258.230 e fino a € 2.582.280 inclusi.

- **Soci Aderenti Persone Fisiche**

- **Soci Aderenti di Base:**

Persone Giuridiche

Persone Fisiche.

Lo Statuto agli articoli 7 e 8 rispettivamente, prevede inoltre le seguenti due categorie:

Soci Onorari: le persone che abbiano acquistato notorietà per aver svolto studi e lavori notevoli nel campo della normativa tecnica ed unificazione elettrica, cui venga riconosciuta tale qualifica dall'Assemblea, su proposta del Consiglio del CEI.

Soci Benemeriti: i Soci che abbiano contribuito in modo particolarmente rilevante all'attività del CEI.

Ad Essi verrà riconosciuta tale qualifica dall'Assemblea, su proposta del Consiglio.

2. Associazione al CEI: procedura di ammissione

Tutti i soggetti che desiderano diventare Soci del CEI a qualsiasi categoria, devono presentare domanda al CEI compilando un apposito formato.

La domanda di ammissione a Socio Effettivo deve essere accettata dal Comitato Esecutivo e successivamente ratificata dal Consiglio. L'associazione diviene effettiva, dopo l'accettazione scritta da parte del CEI, al momento del pagamento della quota dovuta per l'anno in corso. Al ricevimento della quota verrà inviata la tessera di Socio.

3. Diritti dei Soci

3.1 Diritti dei Soci Promotori, dei Soci di Diritto, dei Soci Effettivi

- a. partecipare all'Assemblea dei Soci;
- b. partecipare ai lavori del CEI secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Regolamento per gli Organi Tecnici;
- c. nominare complessivamente fino a cinque memebri nei Comitati Tecnici o Sottocomitati dei CEI prescelti per ogni quota unitaria versata, se Soci Promotori o Soci Effettivi;
- d. nominare un membro nei Comitati Tecnici o Sottocomitati del CEI prescelti, se Soci di Diritto;
- e. nominare complessivamente altri 20 membri nei Comitati Tecnici o Sottocomitati del CEI prescelti per ogni Segreteria di CT o SC CEI detenuta e di cui si sostengano gli oneri di gestione;
- f. nominare complessivamente altri 5 membri nei Comitati Tecnici o Sottocomitati del CEI prescelti per ogni Segreteria di TC, SC o WG permanenti detenuta in ambito IEC e/o CENELEC di cui si sostengano gli oneri di gestione;
- g. usufruire delle condizioni previste per i Soci, per l'acquisto e gli abbonamenti alle Norme CEI su carta e con accesso in rete;
- h. ricevere copia gratuita delle pubblicazioni emesse dal CEI ad essi destinate (U&C, CEI Magazine);
- i. utilizzare il Contrassegno CEI per i prodotti per i quali la Norma relativa ne preveda l'uso alle condizioni previste al paragrafo 4 "Doveri dei Soci";
- j. partecipare all'attività CIVES (Commissione Italiana Veicoli Elettrici Stradali) alle condizioni previste al paragrafo 4 "Doveri dei Soci" con il diritto a nominare 3 membri nella Commissione stessa e con tutti i diritti dei Soci Effettivi ad esclusione di quelli citati ai punti c), e) ed f).

3.2 Diritti dei Soci Aderenti Persone Giuridiche delle categorie II, III, IV

- a. usufruire delle condizioni previste per i Soci per l'acquisto e gli abbonamenti alle Norme CEI su carta e con accesso in rete;
- b. usufruire dell'uso del Contrassegno CEI in base alle disposizioni dello Statuto e del

Regolamento per l'uso del Contrassegno (v. Disposizioni per l'uso del Contrassegno) alle condizioni previste dall'art. 4.2;

- c. ricevere copia gratuita delle pubblicazioni emesse dal CEI ad essi destinate (U&C, CEI Magazine).

3.3 Diritti dei Soci Aderenti Persone Fisiche

- a. partecipare per corrispondenza ai lavori del CT/SC prescelto ricevendone la documentazione e i progetti di Norma sottoposti ad inchiesta interna o pubblica;
- b. usufruire delle condizioni previste per i Soci, per l'acquisto e gli abbonamenti alle Norme CEI su carta e con accesso in rete;
- c. ricevere copia gratuita delle pubblicazioni emesse dal CEI ad essi destinate (CEI Magazine).

3.4 Diritti dei Soci Aderenti di Base (Persone Fisiche e Persone Giuridiche)

- a. usufruire delle condizioni previste per i Soci per l'acquisto e gli abbonamenti alle Norme CEI su carta e con accesso in rete;
- b. ricevere copia gratuita delle pubblicazioni emesse dal CEI ad essi destinate (CEI Magazine).

4. Doveri dei Soci

I Soci CEI si impegnano a:

- a. pagare nei tempi stabiliti dal Consiglio CEI le quote associative;
- b. osservare le norme emanate dal CEI e adoperarsi per la loro diffusione e applicazione;
- c. segnalare al CEI eventuali impedimenti all'osservanza delle norme e direttive emanate dal CEI;
- d. dare concreto apporto ai lavori del CEI nei campi di competenza (quando previsto).

4.1 Quote associative

Ogni anno il Consiglio CEI stabilisce le quote unitarie per le varie categorie di Soci e il contributo di associazione "una tantum" per i Soci Effettivi.

Il contributo di associazione "una tantum" per i Soci Aderenti - Persone Giuridiche è pari alla quota di associazione.

I Soci Aderenti di Base e i Soci Aderenti Persone Fisiche, all'atto dell'iscrizione, non sono tenuti a versare il contributo "una tantum".

I Soci Promotori ed Effettivi sono tenuti a pagare il numero di quote unitarie per cui si sono impegnati e che in ogni caso deve essere compatibile con il livello desiderato di partecipazione all'attività tecnica (articolo 3.1).

In particolare, come stabilito dallo Statuto CEI, art. 12, ogni Socio Promotore non può



avere un numero di quote inferiore a 30. L'eventuale variazione del numero delle quote sottoscritte in relazione all'interesse di ampliare o meno la partecipazione ai lavori può avvenire anche nel corso dell'anno.

4.2 Quote per l'uso del Contrassegno

a. Soci Effettivi

Il Socio Effettivo che voglia utilizzare il Contrassegno CEI è tenuto a pagare una quota aggiuntiva pari alla quota di associazione se il suo capitale sociale è superiore a € 2.582.280; nel caso in cui il suo capitale sociale sia inferiore a € 2.582.280, la quota per l'uso del Contrassegno è commisurata al suo capitale sociale ed è pari a quella di Socio Aderente - Persone Giuridiche (vedi punto b) seguente).

b. Soci Aderenti - Persone Giuridiche

Il Socio Aderente - Persona Giuridica che voglia utilizzare il Contrassegno CEI è tenuto a pagare una quota aggiuntiva pari alla quota di associazione corrispondente alla sua categoria.

4.3 Quote per la partecipazione all'attività CIVES

L'adesione al CEI per partecipare alle attività coordinate dalla CIVES implica la sottoscrizione di almeno una quota di Socio Effettivo. La possibilità di partecipare all'attività di altri Comitati Tecnici o Sottocomitati è subordinata alla sottoscrizione di altre quote secondo quanto previsto all'articolo 3.1.

4.4 Modalità di pagamento delle quote associative

All'inizio dell'anno il CEI provvederà ad inviare a ciascun Socio la richiesta di pagamento delle quote dovute. Le quote devono essere pagate in una sola rata - entro marzo - salvo diverse decisioni del Consiglio. I Soci che hanno sottoscritto un numero di quote superiore a 10 possono pagare in due rate, la prima entro marzo ed il saldo entro luglio di ciascun anno. Per i Soci in ritardo con i pagamenti verranno a cessare lo sconto per l'acquisto delle Norme, l'invio della documentazione ai membri da loro designati nei Comitati Tecnici e Sottocomitati e l'eventuale Uso del Contrassegno.

Ai nuovi Soci che fanno richiesta di adesione nel 2° semestre dell'anno la quota è ridotta al 50%, eccezion fatta per i Soci Aderenti di Base che pagano l'intera quota.

5. Assemblea

Partecipazione e poteri

Partecipano all'Assemblea i rappresentanti dei Soci Promotori, dei Soci di Diritto e dei Soci Effettivi. Ogni quota di Socio Promotore ed Effettivo regolarmente versata garantisce un voto in Assemblea. Ai Soci di Diritto è garantito un voto in Assemblea.

Designazione dei rappresentanti

Sono autorizzati a partecipare all'Assemblea coloro che sono stati designati dai Soci attraverso l'apposito modulo trasmesso dal CEI all'atto della convocazione dell'Assemblea. I Soci possono designare i loro rappresentanti non solo in occasione di una singola riunione, ma per tutto il triennio di carica. In tal caso le convocazioni di Assemblea verranno inviate al Socio con copia al rappresentante designato dal Socio.

Convocazione

La convocazione dell'Assemblea, sia in via ordinaria sia straordinaria, deve essere effettuata per iscritto ai Soci e, per conoscenza, ai rappresentanti designati, nonché a tutti coloro che hanno diritto di intervenire all'Assemblea, almeno 15 giorni prima della riunione, indicando la data, il luogo e l'ordine del giorno (Statuto CEI, art. 19). In casi di particolare urgenza il Presidente può convocare l'Assemblea anche in via breve almeno 5 giorni prima della riunione.

Deleghe

I Soci possono partecipare all'Assemblea con un loro rappresentante delegato come sopra descritto. I Soci possono delegare per iscritto a rappresentarli anche un altro Socio. Ciascun Socio non può avere più di tre deleghe; in ogni caso ciascun Socio non può far valere un numero di voti superiore ai 2/10, oppure per delega superiore ai 3/10, compresi i propri, dei voti complessivi presenti in Assemblea.

6. Consiglio

Designazione e candidature

In occasione del rinnovo degli Organi Statutari, almeno 90 giorni prima della riunione degli organi deliberanti, verrà richiesto:

- ai Soci Promotori e di Diritto di designare i propri rappresentanti per la nomina a Consigliere e di presentare proposte per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- ai Soci Effettivi di segnalare candidati da sottoporre all'Assemblea per la nomina a Consigliere e di presentare proposte per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

I 12 Consiglieri di nomina assembleare saranno eletti dall'Assemblea in base alla lista dei candidati proposti dai Soci Effettivi; saranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Un Consigliere designato da un Socio Promotore o di Diritto può essere sostituito anche nel corso del triennio di carica. In caso di mancanza o di dimissioni di un Consigliere eletto, l'Assemblea procede ad una elezione che può avvenire anche per referendum sulla base di una rosa di candidati segnalati dai Soci. Il Consiglio dura in carica un triennio e, qualora durante il triennio si rendessero necessarie sostituzioni, i nuovi Consiglieri scadranno al termine del triennio in corso.



Convocazione

La convocazione del Consiglio deve essere fatta per iscritto personalmente a ciascun Consigliere e a coloro che senza diritto di voto hanno diritto ad intervenire, almeno 10 giorni prima della riunione, indicando data, luogo della riunione e ordine del giorno. In casi di particolare urgenza, il Presidente può convocare il Consiglio anche in via breve almeno 5 giorni prima della riunione.

Deleghe

In caso un Consigliere non possa partecipare può delegare un altro Consigliere. Un Consigliere può portare al massimo due deleghe. Le deleghe dovranno figurare nel verbale della riunione.

7. Verbali dell'Assemblea e del Consiglio

Di ogni riunione dell'Assemblea e del Consiglio viene redatto un verbale che va trascritto su apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

8. Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente Generale, dai 5 Vice-Presidenti Generali e da altri 2 membri eletti dal Consiglio nel suo seno. Il Comitato Esecutivo deve comprendere 1 rappresentante di ciascuno dei Soci Promotori, 1 rappresentante del CNR, 1 rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, ed essere il più possibile rappresentativo delle aree di maggiore interesse presenti in Consiglio.

Convocazione

La convocazione del Comitato Esecutivo deve pervenire per iscritto personalmente a ciascun membro almeno 5 giorni prima della riunione, con l'indicazione della data, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono regolarmente costituite se sono presenti almeno tre membri.

9. Organi Tecnici

Per la CST (Commissione Centrale Superiore Tecnica), i Gruppi Settoriali e le Commissioni Miste o Speciali, nonché per i Comitati Tecnici e Sottocomitati si rimanda al Regolamento per gli Organi Tecnici. Il Comitato Esecutivo nomina i Presidenti dei Comitati Tecnici e dei Sottocomitati tra i rappresentanti proposti dai Soci. Tutte le partecipazioni nell'ambito degli Organi Tecnici del CEI hanno durata triennale, scadono al termine del triennio nel corso del quale la carica ha avuto inizio e sono rinnovabili. La durata in carica del Presidente/Vicepresidente di Comitato non può superare i tre mandati consecutivi.



COMITATO
ELETTROTECNICO
ITALIANO

Via Saccardo, 9
20134 Milano
Tel. 02.21006.1
cei@ceinorme.it
www.ceinorme.it

